

**ASM – IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI SPA**

Viale F. Petrarca 68  
27029 VIGEVANO (PV)  
Tel. 0381-697211 - Fax 0381 - 82794  
Sito Internet: [www.asmisa.it](http://www.asmisa.it)  
PEC: [comunicazioni@pec.asmisa.it](mailto:comunicazioni@pec.asmisa.it)  
Email: [asmisa@asmisa.it](mailto:asmisa@asmisa.it)  
Codice fiscale/Partita IVA: 02071890186

**DISCIPLINARE DI GARA**

**Procedura aperta di  
affidamento servizi di trattamento  
rifiuti urbani e assimilati**

**LOTTO 1 – CIG 79.33.10.2A.DC**

**LOTTO 2 – CIG 79.33.10.7E.FB**

**LOTTO 3 – CIG 79.33.11.33.F2**

**LOTTO 4 – CIG 79.33.12.1A.8A**

**LOTTO 5 – CIG 79.33.12.4D.03**

**LOTTO 6 – CIG 79.33.13.23.A0**

Maggio 2019

Il Responsabile Tecnico Servizi Ambientali

  
ing. Carlo G. COCINO

1.	PREMESSE .....	3
2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	3
2.1	Documenti di gara.....	3
2.2	Chiarimenti .....	3
2.3	Comunicazioni .....	4
3.	OGGETTO DELL' APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	4
3.1	REGOLE DI PARTECIPAZIONE AI LOTTI .....	10
4.	DURATA DELL' APPALTO, OPZIONI E RINNOVI .....	10
4.1	Durata.....	10
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE .....	10
6.	REQUISITI GENERALI .....	12
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA .....	12
7.1	Requisiti di idoneità professionale .....	12
7.1.1	Per tutti i Lotti.....	12
7.1.2	Per il Lotto 1 ... ..	12
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria .....	13
7.2.1	Per tutti i Lotti.....	13
7.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale .....	13
7.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE .....	14
7.5	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili .....	14
8.	AVVALIMENTO .....	15
9.	SUBAPPALTO.....	16
10.	CLAUSOLA SOCIALE .....	16
11.	GARANZIA PROVVISORIA .....	16
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL' ANAC.....	18
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA ..	19
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	21
15.	CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	21
15.1	Domanda di partecipazione.....	22
15.2	Documento di gara unico europeo .....	23
15.3	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo .....	24
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA.....	28
17.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	29
17.1	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica .....	30
17.1.1	Per il Gruppo A (Lotto 1).....	30
17.1.2	Per il Gruppo B (Lotti 2 e 3) E IL GRUPPO C (LOTTE 4, 5 e 6) .....	30
17.2	Regole di aggiudicazione dei Lotti.....	30
18.	SVOLGIMENTO OPER.NI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOC. AMM.VA .....	31
19.	APERTURA DELLE BUSTE B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	32
20.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE .....	33
21.	AGGIUDICAZIONE DELL' APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO .....	34
22.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	36
23.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	36

## DISCIPLINARE DI GARA

### Gara europea con procedura aperta per l'affidamento in appalto di servizi di trattamento di rifiuti urbani e assimilati

#### 1. PREMESSE

Con determinazioni a contrarre n. 102 del 21/01/2019 e n. 108 dell'11/02/2019, questa Amministrazione (di seguito anche denominata "Società Committente") ha deliberato di affidare in appalto i servizi di trattamento di rifiuti urbani e assimilati.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio del prezzo più basso ai sensi art. 95 comma 4 lettera b) del D.lgs. 50/2016 in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato.

Il luogo di esecuzione dell'appalto è la sede degli impianti indicati in sede di offerta che devono trovarsi all'interno del territorio italiano.

Lotto 1 = CIG 79.33.10.2A.DC	Trasporto e trattamento di residui della pulizia stradale CER 20.03.03
Lotto 2 = CIG 79.33.10.7E.FB	Trattamento di rifiuti biodegradabili di cucine e mense CER 20.01.08
Lotto 3 = CIG 79.33.11.33.F2	Trattamento di rifiuti biodegradabili CER 20.02.01
Lotto 4 = CIG 79.33.12.1A.8A	Trattamento di rifiuti ingombranti CER 20.03.07
Lotto 5 = CIG 79.33.12.4D.03	Trattamento di rifiuti di imballaggi in materiali misti CER 15.01.06
Lotto 6 = CIG 79.33.13.23.A0	Trattamento di rifiuti di imballaggi in plastica CER 15.01.02

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il Responsabile Tecnico Servizi Ambientali ing. Carlo Giovanni Cocino

#### 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

##### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Quadro economico generale appalto;
- 4) Capitolato Speciale d'Appalto
- 5) Elenchi prezzi unitari;
- 6) Computo metrico;
- 7) Schema di contratto;
- 8) Allegato A al disciplinare di gara: istanza ammissione;
- 9) Allegato B al disciplinare: dichiarazioni sostitutive integrative DGUE;
- 10) Allegato B1 al disciplinare di gara: modulo offerta;
- 11) DGUE;
- 12) Schema di DUVRI lotto 1;

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet: <http://www.asmisa.it>

##### 2.2 CHIARIMENTI



È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica certificata [acquisti@pec.asmisa.it](mailto:acquisti@pec.asmisa.it), almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.asmisa.it>

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti a indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente e efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC [acquisti@pec.asmisa.it](mailto:acquisti@pec.asmisa.it) e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

## 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito dai seguenti sei lotti suddivisi nei gruppi A, B e C.

### Gruppo A

#### Lotto 1 - C.I.G. 79.33.10.2A.DC.

Tipo di servizio	trasporto all'impianto e trattamento
Frazione merceologica	residui della pulizia stradale
C.E.R.	20 03 03
Quantità stimata per due anni in t	2.200
Quantità stimata per sei mesi di eventuale proroga in t	550



## Gruppo B

### Lotto 2 - C.I.G. 79.33.10.7E.FB.

Tipo di servizio	trattamento
Frazione merceologica	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
C.E.R.	20 01 08
Quantità stimata per due anni in t	13.000
Quantità stimata per sei mesi di eventuale proroga in t	3.250

### Lotto 3 - C.I.G. 79.33.11.33.F2

Tipo di servizio	trattamento
Frazione merceologica	rifiuti biodegradabili
C.E.R.	20 02 01
Quantità stimata per due anni in t	7.000
Quantità stimata per sei mesi di eventuale proroga in t	1.750

## Gruppo C

### Lotto 4 - C.I.G. 79.33.12.1A.8A.

Tipo di servizio	trattamento
Frazione merceologica	rifiuti ingombranti
C.E.R.	20 03 07
Quantità stimata per un anno in t	800
Quantità stimata per sei mesi di eventuale proroga in t	400

### Lotto 5 - C.I.G. 79.33.12.4D.03.

Tipo di servizio	trattamento
Frazione merceologica	rifiuti di imballaggi in materiali misti
C.E.R.	15 01 06
Quantità stimata per un anno in t	1.200
Quantità stimata per sei mesi di eventuale proroga in t	600

### Lotto 6 - C.I.G. 79.33.13.23.A0.

Tipo di servizio	trattamento
Frazione merceologica	rifiuti di imballaggi in plastica
C.E.R.	15 01 02
Quantità stimata per un anno in t	1.600
Quantità stimata per sei mesi di eventuale proroga in t	800

Per i servizi in appalto è riconosciuto un corrispettivo a misura. Ciò significa che all'Appaltatore è riconosciuto un corrispettivo dato dalle quantità di rifiuti effettivamente trattate moltiplicate per il corrispondente prezzo unitario di trattamento risultante dall'offerta economica presentata in sede di gara e oggetto di aggiudicazione.

I rifiuti provengono da un bacino di raccolta riferito indicativamente ai seguenti Comuni siti in Provincia di Pavia: Borgo San Siro, Cassolnovo, Garlasco, Gravellona Lomellina, Tromello, Vigevano.

CALCOLO COSTI DI TRASPORTO IN FUNZIONE DELLA DISTANZA DEGLI IMPIANTI			
LOTTO	RIFIUTO	Distanza (km)	Costo di trasporto per ASM ISA spa (Euro/ton)
1	RESIDUI DELLA PULIZIA STRADALE (CER 20 03 03)	trasporto a carico dell'appaltatore	
2	RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (20 01 08)	da 0 a 5	2,85
		oltre 5 a 10	5,50
		oltre 10 a 15	7,46
		oltre 15 a 20	9,26
		oltre 20 a 25	10,99
		oltre 25 a 30	12,69
		oltre 30 a 35	14,36
		oltre 35 a 40	16,03
		oltre 40 a 45	17,68
		oltre 45 a 50	19,34
3	RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20 02 01)	oltre 50 a 55	20,98
		oltre 55 a 60	21,07
		da 0 a 5	3,01
		oltre 5 a 10	5,81
		oltre 10 a 15	7,89
		oltre 15 a 20	9,79
		oltre 20 a 25	11,62
		oltre 25 a 30	13,41
		oltre 30 a 35	15,19
		oltre 35 a 40	16,95
4	RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 20 03 07)	oltre 40 a 45	18,70
		oltre 45 a 50	20,44
		oltre 50 a 55	22,18
		oltre 55 a 60	22,27
		da 0 a 5	8,16
		oltre 5 a 10	15,73
		oltre 10 a 15	21,37
		oltre 15 a 20	26,51
		oltre 20 a 25	31,47
		oltre 25 a 30	36,32
5	IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI (CER 15 01 06)	oltre 30 a 35	41,12
		oltre 35 a 40	45,89
		oltre 40 a 45	50,63
		oltre 45 a 50	55,36
		oltre 50 a 55	60,07
		oltre 55 a 60	60,31
		da 0 a 5	5,13
		oltre 5 a 10	9,90
		oltre 10 a 15	13,44
		oltre 15 a 20	16,68
6	IMBALLAGGI IN PLASTICA (CER 15 01 02)	oltre 20 a 25	19,79
		oltre 25 a 30	22,85
		oltre 30 a 35	25,87
		oltre 35 a 40	28,86
		oltre 40 a 45	31,85
		oltre 45 a 50	34,82
		oltre 50 a 55	37,79
		oltre 55 a 60	37,94
		da 0 a 5	9,74
		oltre 5 a 10	18,79
		oltre 10 a 15	25,52
		oltre 15 a 20	31,66
		oltre 20 a 25	37,58
		oltre 25 a 30	43,38
		oltre 30 a 35	49,11
		oltre 35 a 40	54,80
		oltre 40 a 45	60,46
		oltre 45 a 50	66,11
		oltre 50 a 55	71,74
		oltre 55 a 60	72,02



L'eventuale utilizzo di impianti alternativi a quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta non deve in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico di ASM ISA spa. Si precisa inoltre, per i soli lotti 2-3-4-5-6, che qualora l'impianto alternativo sia ubicato in una fascia chilometrica superiore a quella dell'impianto indicato in sede d'offerta, per le fasce chilometriche vedasi tabella a pagina precedente, sarà dedotto dal prezzo unitario offerto il valore risultante dalla differenza tra il valore Euro/(ton) corrispondente alla fascia chilometrica dell'impianto alternativo e quello corrispondente alla fascia chilometrica dell'impianto indicato in sede di offerta per il quale si è reso impossibile poter accedere. Qualora l'impianto alternativo risulti ubicato ad una distanza superiore a 60 km e comunque non oltre i 100 km dalla sede della Società Committente, gli oneri di trasporto verranno calcolati avvalendosi della seguente tabella:

LOTTO	RIFIUTO	Distanza (km)	Costo di trasporto per ASM ISA spa (Euro/ton)
2	<b>RIFIUTI BIODEGRADABILI DI CUCINE E MENSE (20 01 08)</b>	oltre 60 a 80	26,36
		oltre 80 a 100	32,97
3	<b>RIFIUTI BIODEGRADABILI (CER 20 02 01)</b>	oltre 60 a 80	27,87
		oltre 80 a 100	34,86
4	<b>RIFIUTI INGOMBRANTI (CER 20 03 07)</b>	oltre 60 a 80	75,46
		oltre 80 a 100	94,40
5	<b>IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI (CER 15 01 06)</b>	oltre 60 a 80	47,47
		oltre 80 a 100	59,38
6	<b>IMBALLAGGI IN PLASTICA (CER 15 01 02)</b>	oltre 60 a 80	90,12
		oltre 80 a 100	112,73

L'appalto è finanziato con fondi propri. Le modalità di pagamento del corrispettivo contrattuale sono disciplinate dal Capitolato Speciale d'Appalto.

L'importo complessivo della presente procedura per l'intera gara d'appalto ammonta ad **Euro 3.065.946,29**, oltre IVA (entità comprensiva di tutti i lotti tenuto conto del periodo di eventuale proroga nonché del rimborso a copertura oneri pressatura per il lotto 6), di cui:

- Euro 2.988.600,00** oltre IVA a base d'asta suddivisi in **Euro 2.274.400,00** oltre Iva quale importo complessivo certo per l'intera gara d'appalto e **Euro 714.200,00** oltre Iva per l'opzione di eventuale proroga di sei mesi
- Euro 3.600,00** oltre IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta suddivisi in **Euro 2.700,000** oltre Iva quale importo oneri di sicurezza sull'importo complessivo certo per l'intera gara d'appalto e **Euro 900,00** oltre Iva quale importo oneri di sicurezza relativi all'opzione di eventuale proroga di sei mesi:
- Euro 73.746,29** a copertura degli oneri di pressatura imballaggi in plastica presuntivamente riconosciuti dal Consorzio CO.RE.PLA per il solo lotto 6.

Ai sensi dell'art. 23 comma 16 del Codice l'importo complessivo del servizio oggetto di affidamento comprende i costi della manodopera che la stazione Appaltante ha calcolato sulla base delle statistiche rilevate dalle esperienze tecniche/operative nel settore e calcolato come segue.

- Euro 55.187,50 pari a circa il 25% dell'importo complessivo a base d'asta per il lotto 1,
- Euro 226.320,00 pari a circa il 16% dell'importo complessivo a base d'asta per il lotto 2,



- Euro 77.120,00 pari a circa il 16% dell'importo complessivo a base d'asta per il lotto 3,
- Euro 37.023,00 pari a circa il 14% dell'importo complessivo a base d'asta per il lotto 4,
- Euro 55.503,00 pari a circa il 14% dell'importo complessivo a base d'asta per il lotto 5,
- Euro 57.559,26 pari a circa il 20% dell'importo complessivo a base d'asta per il lotto 6,

Si dettagliano nel seguito l'entità per gruppi/lotti:

**a) Gruppo A, Lotto 1, trasporto e trattamento di residui della pulizia stradale, C.E.R. 20 03 03**

Per due anni Euro 176.600,00, oltre IVA, di cui Euro 176.000,00, oltre IVA, per importo servizi a base d'asta ed Euro 600,00, oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Per l'eventuale proroga di sei mesi Euro 44.150,00, oltre IVA, di cui Euro 44.000,00, oltre IVA, per importo servizi ed Euro 150,00 oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il prezzo a base di gara è di Euro/tonnellata 80,00 soggetti a ribasso, oltre IVA.

**b) Gruppo B, Lotto 2, trattamento di rifiuti biodegradabili di cucine e mense, C.E.R. 20 01 08**

Per due anni Euro 1.131.600,00, oltre IVA, di cui Euro 1.131.000,00, oltre IVA, per importo servizi a base d'asta ed Euro 600,00, oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Per l'eventuale proroga di sei mesi Euro 282.900,00, oltre IVA, di cui Euro 282.750,00, oltre IVA, per importo servizi ed Euro 150,00, oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il prezzo a base di gara è di Euro/tonnellata 87,00 soggetti a ribasso, oltre IVA.

**c) Gruppo B, Lotto 3, trattamento di rifiuti biodegradabili, C.E.R. 20 02 01**

Per due anni, Euro 385.600,00 oltre IVA, di cui Euro 385.000,00, oltre IVA, per importo servizi a base d'asta ed Euro 600,00, oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Per l'eventuale proroga di sei mesi Euro 96.400,00, oltre IVA, di cui Euro 96.250,00, oltre IVA, per importo servizi ed Euro 150,00, oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il prezzo a base di gara è pari ad Euro/tonnellata 55,00 soggetti a ribasso, oltre IVA.

Tale prezzo andrà applicato in corrispondenza di raccolte a cassonetto stradale (alla data attuale presenti nei comuni di Vigevano, Cassolnovo, Garlasco e Gravellona Lomellina).

Nel caso di rifiuti biodegradabili provenienti da piattaforme ecologiche e/o centri di raccolta e da utenze singole (indipendentemente dal Comune) e da raccolte domiciliari su

appuntamento (attualmente previste nei comuni di Borgo San Siro e Tromello) il prezzo applicato sarà pari al:

- **prezzo di aggiudicazione diminuito di Euro/ton 15,00.**

Qualora, nel corso dell'appalto, uno o più tra i Comuni di Cassolnovo, Garlasco e Gravellona Lomellina dovessero passare in generale al sistema di raccolta "porta a porta", con conseguenti modifiche nelle modalità di raccolta della frazione sfalci e potature, la Società Committente ne darà comunicazione all'Appaltatore che darà seguito all'applicazione del prezzo relativo alla frazione "pulita".

A titolo indicativo e non vincolante ai fini dell'appalto si ritiene ragionevole stimare un valore complessivo della frazione di rifiuto "sporca" pari all'80% del totale.

ASM ISA spa si impegna a scoraggiare l'utilizzo di sacchi in plastica per il conferimento dei rifiuti stessi.

**d) Gruppo C, Lotto 4, trattamento di rifiuti ingombranti, C.E.R. 20 03 07**

Per un anno Euro 176.300,00, oltre IVA, di cui Euro 176.000,00, oltre IVA, per importo servizi a base d'asta ed Euro 300,00, oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Per l'eventuale proroga di sei mesi Euro 88.150,00, oltre IVA, di cui Euro 88.000,00, oltre IVA, per importo servizi ed Euro 150,00 oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il prezzo a base di gara è di Euro/tonnellata 220,00 soggetti a ribasso, oltre IVA.

**e) Gruppo C, Lotto 5, trattamento di rifiuti di imballaggi in materiali misti, C.E.R. 15 01 06**

Per un anno Euro 264.300,00, oltre IVA, di cui Euro 264.000,00, oltre IVA, per importo servizi a base d'asta ed Euro 300,00, oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Per l'eventuale proroga di sei mesi Euro 132.150,00, oltre IVA, di cui Euro 132.000,00, oltre IVA, per importo servizi ed Euro 150,00 oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il prezzo a base di gara è di Euro/tonnellata 220,00, soggetti a ribasso, oltre IVA.

**f) Gruppo C, Lotto 6, trattamento di rifiuti di imballaggi in plastica, C.E.R. 15 01 02**

Per un anno Euro 142.700,00, oltre IVA, di cui Euro 142.400,00, oltre IVA, per importo servizi ed Euro 300,00, oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Per l'eventuale proroga di sei mesi Euro 71.350,00, oltre IVA, di cui Euro 71.200,00, oltre IVA, per importo servizi ed Euro 150,00 oltre IVA, per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il prezzo a base di gara è di Euro/tonnellata 89,00 soggetti a ribasso, oltre IVA.



Somme a disposizione per rimborso oneri pressatura imballaggi in plastica destinati al circuito CO.RE.PLA pari ad Euro 73.746,29.

### 3.1 REGOLE DI PARTECIPAZIONE AI LOTTI

Ciascun concorrente può partecipare solo a uno dei predetti Gruppi A, B, C in cui sono classificati i Lotti.

Un medesimo concorrente può partecipare a tutti i Lotti del Gruppo B, ma può risultare aggiudicatario di non più di uno dei Lotti 2 e 3 del medesimo Gruppo B.

Un medesimo concorrente può partecipare a tutti i Lotti del Gruppo C, ma può risultare aggiudicatario di non più di due dei Lotti 4, 5 e 6 del medesimo Gruppo C.

## 4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

### 4.1 DURATA

La durata massima dell'appalto di ogni singolo lotto è quella di seguito riportata:

descrizione del lotto	durata
Gruppo A, Lotto 1, residui della pulizia stradale, C.E.R. 20 03 03	due anni più sei mesi di eventuale proroga
Gruppo B, Lotto 2, rifiuti biodegradabili di cucine e mense, C.E.R. 20 01 08	due anni più sei mesi di eventuale proroga
Gruppo B, Lotto 3, rifiuti biodegradabili, C.E.R. 20 02 01	due anni più sei mesi di eventuale proroga
Gruppo C, Lotto 4, rifiuti ingombranti, C.E.R. 20 03 07	un anno più sei mesi di eventuale proroga
Gruppo C, Lotto 5, rifiuti di imballaggi in materiali misti, C.E.R. 15 01 06	un anno più sei mesi di eventuale proroga
Gruppo C, Lotto 6, rifiuti di imballaggi in plastica, C.E.R. 15 01 02	un anno più eventuale proroga di sei mesi

L'appalto ha inizio dalla data di formale stipulazione del contratto o dalla data della sua eventuale anticipata esecuzione per i casi di urgenza previsti dall'art. 32, commi 8 e 13, del D.lgs. 50/2016.

È facoltà della Società Committente, qualora, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i. ne ricorrano i presupposti, richiedere l'anticipata esecuzione del contratto.

Le quantità di rifiuti da trattare riportate nel paragrafo 3 per ciascun lotto sono stimate e indicative. Il contratto riferito a ciascun lotto cessa di essere efficace una volta trattata la quantità di rifiuti riportata nel paragrafo 3 e, in ogni caso, entro la durata massima di cui presente paragrafo anche se tale quantità non è stata raggiunta. Qualora entro la durata massima del contratto non sia raggiunta per ciascun lotto la quantità di rifiuti nel paragrafo 3, il contratto cessa comunque di essere efficace e all'Appaltatore non competono indennizzi o risarcimenti a qualsiasi titolo.

Prima della scadenza, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i., il contratto può essere prorogato per il periodo di tempo strettamente necessario allo svolgimento delle procedure e al perfezionamento degli atti amministrativi per l'individuazione del nuovo affidatario. In tal caso, l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni. La proroga può avere una durata massima di sei mesi. Resta inteso che è facoltà della Società Committente non disporre alcuna proroga al contratto. L'Appaltatore non ha diritto a alcun compenso, risarcimento o indennizzo nel caso in cui la Società Committente decida di non disporre la predetta proroga.

## 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.



**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lettera f), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

**Per tutte le tipologie di rete**, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettere b), c), del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate a una procedura concorsuale.



## 6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Nei casi previsti dalla Legge, ai sensi dell'art. 1, comma 53, della L. 6 novembre 2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere, **pena l'esclusione dalla gara**, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi e esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della L. 190/2012.

## 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lettera b), del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

### 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

#### 7.1.1 PER TUTTI I LOTTI

- 1) **Iscrizione** nel registro tenuto dalla **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- 2) **AUTORIZZAZIONE IN CORSO DI VALIDITÀ ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO** o degli impianti necessari con riferimento al lotto o ai lotti ai quali si partecipa. Nel caso di concorrenti che gestiscono impianti di proprietà di terzi è richiesta, inoltre, idonea documentazione attestante il titolo legittimante la gestione dell'impianto (per esempio, contratto, convenzione, specifica autorizzazione).

#### 7.1.2 PER IL LOTTO 1 - CIG 79.33.10.2A.DC

- 1) **ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI** di cui all'art. 212 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i. per le seguenti categorie e classi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 03 giugno 2014, n. 120: categoria 1: raccolta e trasporto di rifiuti urbani [art. 8, comma 1, lett. a), del citato DM 120/2014], classe c): inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000 abitanti [art. 9, comma 2, lett. c), del citato DM 120/2014] o classe superiore.

Per il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 NON è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi comma 10 art. 89 D.Lgs. 50/2016.

- 2) [SOLO PER IL LOTTO 1] dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ... oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di ..... (DICHIARAZIONE DA RILASCIARE TRAMITE DGUE)

## 7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

### 7.2.1 PER TUTTI I LOTTI

- 1) **Dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati** ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'Allegato XVII del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i., attestanti la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

## 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

### 7.3.1 PER TUTTI I LOTTI:

- a) **CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ AZIENDALE** riferito all'oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Il requisito deve essere documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma *UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1* per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

Al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 87, comma 1, del Codice, la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

- b) **CERTIFICAZIONE DI SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE** riferito all'oggetto della procedura conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 14000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Il requisito deve essere documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato da un organismo di certificazione accreditato, ai sensi della norma UNI CEI-EN ISO/IEC 17021-1, per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.



Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 87, comma 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

#### **7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari e ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito relativo all'**iscrizione** nel **registro** tenuto dalla **Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **paragrafo 7.1** deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'**iscrizione** all'**Albo Nazionale dei Gestori Ambientali** di cui al **paragrafo 7.1.2 sub 1**, deve essere posseduto da ciascun soggetto per il servizio che esegue, purché, nel suo complesso, il concorrente lo possieda per intero.

Il requisito di capacità **economico finanziaria** di cui al **paragrafo 7.2** deve essere posseduto nella seguente misura:

- 1) almeno due dichiarazioni per l'impresa mandataria;
- 2) almeno una dichiarazione per ciascuna impresa mandante.

Il requisito relativo all'**autorizzazione in corso di validità** all'esercizio dell'impianto o degli impianti di cui al **paragrafo 7.1.1 sub 2** deve essere posseduto da ciascuna impresa che eseguirà la prestazione nel proprio impianto.

I requisiti relativi al **possesso** delle **certificazioni** di cui al **paragrafo 7.3.1** devono essere posseduti da ciascuna impresa componente del raggruppamento.

Il requisito di idoneità professionale relativo all'**iscrizione alla white list**, necessario per la partecipazione al **lotto 1**, va posseduto da ciascuna impresa componente il raggruppamento.

#### **7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lettere b) e c), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'**iscrizione** nel **registro** tenuto dalla **Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **paragrafo 7.1 punto 1**, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'**iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali** di cui al **paragrafo 7.1.2 sub 1** deve essere posseduto da ciascun soggetto per il servizio che esegue, purché, nel suo complesso, il concorrente lo possieda per intero.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate; l'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto.
- b) per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) e 46, comma 1, lettera f), essi eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati."

## 8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Per il requisito dell'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 NON è ammesso il ricorso all'istituto dell'avvalimento ai sensi comma 10 art. 89 D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria sia l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

A eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE



della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## 9. SUBAPPALTO

Per il presente appalto la quota massima subappaltabile viene **stabilita nella misura del 30%** dell'importo complessivo del contratto in quanto ritenuto valore congruo in relazione all'oggetto del servizio.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti della prestazione che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

I subappaltatori devono essere opportunamente qualificati e devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

Il subappalto è ammesso per tutte le prestazioni nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'Appaltatore si impegna al rispetto della predetta norma. Il concorrente è tenuto a indicare, in sede di presentazione dell'offerta, i servizi e le forniture o le parti di servizi e forniture che intende eventualmente subappaltare.

La Società Committente paga all'Appaltatore il corrispettivo comprensivo di quello spettante al subappaltatore.

Ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016, la Società Committente corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

- a) in caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- b) su richiesta del subappaltatore.

## 10. CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del D. Lgs. n. 50/2016 e annessa Linea Guida n. 13 Anac, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'art. 4.1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

## 11. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base dell'appalto per il Lotto o per i Lotti per i quali si partecipa, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7, del Codice:
  - a) Lotto 1, Euro 4.415,00;
  - b) Lotto 2, Euro 28.290,00;
  - c) Lotto 3, Euro 9.640,00;
  - d) Lotto 4, Euro 5.289,00;



- e) Lotto 5, Euro 7.929,00;
- f) Lotto 6, Euro 5.755,93.

- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a **rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta a ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, nel caso si scelga la modalità in contanti, anche nel caso in cui il concorrente scelga la modalità con bonifico, con assegni circolari o con titoli di Stato del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, l'importo deve essere versato presso il c/c di **ASM ISA spa – Banca CARIPARMA & PIACENZA s.p.a. sede Vigevano IBAN: IT 98 V 06230 23000 000030829075** (indicando quale causale l'oggetto della gara e il CIG riferito al lotto corrispondente).

- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- 1) <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- 2) <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- 3) [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- 4) [http://www.ivass.it/ivass/imprese\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp)

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il 'Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratto tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50' in conformità al chiarimento n. 3 sugli Schemi di Polizza tipo per le garanzie fideiussorie, reso dal Consiglio dell'Anac al bando-tipo n. 1 in data 21-23 novembre 2018;
- 4) avere validità per centottanta giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:



- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- b) la rinuncia a eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
- c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante. Tale obbligo non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese ai sensi dell'art. 93, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016;
- 7) riportare l'autentica della sottoscrizione;
- 8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- 9) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori centottanta giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante e essere **prodotte** in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo a alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

## 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a **pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2019) o successiva delibera pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.



In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.

Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta l'offerta secondo gli importi che seguono:

lotto 1 = Euro 20,00  
lotto 2 = Euro 140,00  
lotto 3 = Euro 35,00  
lotto 4 = Euro 20,00  
lotto 5 = Euro 35,00  
lotto 6 = Euro 20,00

### 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Il plico contenente l'offerta, a **pena di esclusione**, deve essere *sigillato* e trasmesso a mezzo raccomandata del servizio postale o tramite corriere o mediante consegna a mano tutti i giorni feriali, escluso il sabato, presso l'UFFICIO PROTOCOLLO della stazione appaltante, sito in Vigevano (PV) - Viale Petrarca, 68 - PRIMO PIANO (orari: lunedì-giovedì ore 9,00-12,00 e 14.30-16,00 il venerdì ore 9.00-12,00).

Il plico deve pervenire **entro le ore 12,00 del giorno VENERDÌ 19 LUGLIO 2019**, esclusivamente all'indirizzo dell'ufficio protocollo sopra indicato.

Il personale addetto rilascerà ricevuta nella quale sarà indicata data e ora di ricezione del plico. Il recapito tempestivo dei plichi rimane a esclusivo rischio dei mittenti.

Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

Il plico deve recare, all'esterno, le informazioni relative all'operatore economico concorrente (denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo PEC per le comunicazioni) e riportare la dicitura: **LOTTO** ..... (specificare il lotto/lotti per cui si concorre) **CIG** ..... (specificare il/i CIG per cui si concorre) **ASM ISA IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI S.P.A. - PROCEDURA APERTA AFFIDAMENTO SERVIZI DI TRATTAMENTO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI. Scadenza offerte: 19 LUGLIO 2019. NON APRIRE.**

Nel caso di concorrenti associati, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Il plico contiene al suo interno **DUE** buste, a loro volta chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente:

**"A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA";**  
**"B - OFFERTA ECONOMICA".**

La mancata sigillatura delle buste "A" e "B" inserite nel plico, nonché la non integrità delle medesime tale da compromettere la segretezza, sono **cause di esclusione** dalla gara.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al plico già presentato.

asm impianti e servizi ambientali s.p.a. - V.le Petrarca 68 - 27029 Vigevano Cod.Fisc. e P.IVA 02071890186 rea 243257 Cap. Soc. € 2.150.000,00 i.v. Tel +39 0381 697211 - fax +39 0381 82794 [www.asmisa.it](http://www.asmisa.it) - [asmisa@asmisa.it](mailto:asmisa@asmisa.it)  
[comunicazioni@pec.asmisa.it](mailto:comunicazioni@pec.asmisa.it)

la società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento di asm vigevano e lomellina s.p.a.

Non saranno ammesse né integrazioni al plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle singole buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e l'offerta economica devono essere preferibilmente sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

**La domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative del DGUE (Allegato A del disciplinare di gara e Allegato B del disciplinare) e l'offerta economica (Allegato B1 del disciplinare di gara) devono essere redatte preferibilmente sui modelli predisposti a disposizione all'indirizzo internet <http://www.asmisa.it>**

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta A, si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lettera b), del Codice.

L'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per centottanta giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.



#### 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni a una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, a eccezione delle false dichiarazioni;
- c) la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- e) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### 15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta **A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA** dovrà essere unica a prescindere dalla partecipazione ad uno o più lotti.

La busta "A" dovrà contenere:

- 1) la domanda di partecipazione (Allegato A) in bollo da Euro 16,00 (apporte marca da bollo debitamente annullata apponendo il codice Cig, oppure, provvedere al pagamento del bollo con modello F23-F24 e allegare copia fotostatica del modello e del suo versamento. In tale ultimo caso allegare copia fotostatica versamento di Euro 16,00 relativo alla "domanda di partecipazione" ed Euro 16 relativo al modello "offerta economica".
- 2) eventuale documentazione relativa avalimento;
- 3) eventuale documentazione relativa alle forme di partecipazione raggruppata;

- 4) il DGUE;
- 5) le dichiarazioni integrative al DGUE (Allegato B);
- 6) PASSOE per i lotti cui si partecipa (nel caso di partecipazione in raggruppamenti il Passoe dei componenti il raggruppamento generato dalla mandataria contenente la componente pass dei componenti il raggruppamento - idem in caso di);
- 7) garanzia provvisoria per i lotti cui si partecipa e impegno al rilascio definitiva;
- 8) contributo ANAC per i lotti cui si partecipa;
- 9) la documentazione a corredo in relazione alle diverse forme di partecipazione;
- 10) Codice etico sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettere e) e g) del D.lgs. 50/2016. Nell'ipotesi di avvalimento il codice etico deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.
  - a. Il documento è liberamente scaricabile dal sito aziendale [www.asmisa.it](http://www.asmisa.it) nella sezione 'fornitori' al seguente link: <http://www.asmisa.it/amm-trasparente/fornitori/>
- 11) Capitolato d'appalto sottoscritto per accettazione.

## 15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, in bollo da 16 Euro preferibilmente secondo il modello di cui all'Allegato A e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il bollo può essere:

- apposto sulla "domanda di partecipazione" e la marca da bollo dovrà essere debitamente annullata apponendo il numero di CIG;
- corrisposto con modello F23 e F24. In questo caso dovrà essere allegata copia fotostatica del modello e del suo versamento nella busta A (tale indicazione vale sia per Euro 16,00 da corrispondersi sulla "domanda di partecipazione" sia per Euro 16 da corrispondersi sul modello "offerta economica").

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- a) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- b) nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- c) nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
  - 1) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - 2) **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;



- 3) **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- f) bollo da apporsi sulla domanda di partecipazione oppure, in caso di pagamento del bollo con modello F23-F24, copia fotostatica del modello e del suo versamento.
- g) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- h) copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

## 15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione su <http://www.asmisa.it> secondo quanto di seguito indicato.

**Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.**  
*[In caso di mancato ricorso al servizio DGUE in formato elettronico]* Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

**Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C.**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

**In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

### Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

*[Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80, comma 5, lettere f-bis e f-ter, del Codice – cfr. paragrafo 15.3.1 n. 1) del presente Disciplinare].*

### Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7.1 del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare;
- la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui al par. 7.3.2 del presente disciplinare.

### Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lettera l), del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

## 15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

### 15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

- [fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56] dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lettere f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere e f-ter) del Codice l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;*
- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lettera c (la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità);**
- dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lettera c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;**



- 4) **dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80 comma 5, lettera c-ter)** *l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;*
- 5) **dichiara i dati identificativi** (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- 6) qualora per cause di forza maggiore si determinino difficoltà o impossibilità di usufruire dell'impianto di conferimento indicato in sede di offerta, **si impegna**, entro il termine perentorio di ventiquattro ore:
  - 1) a comunicare alla Società Committente la sede dell'impianto o degli impianti alternativi nei quali deve avvenire il trattamento dei rifiuti, debitamente autorizzati dall'Autorità competente per il tipo di trattamento in questione;
  - 2) a trasmettere alla Società Committente:
    - a) la documentazione attestante l'autorizzazione all'esercizio delle attività di trattamento presso l'impianto o gli impianti alternativi di cui trattasi;
    - b) nell'ipotesi che l'impianto o gli impianti non siano gestiti dall'Appaltatore, contratto stipulato tra quest'ultimo e il gestore dell'impianto o degli impianti medesimi, dal quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tale impianto o di tali impianti;
- 7) dichiara che l'eventuale utilizzo di **impianti alternativi** a quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta non deve in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico della Società Committente;
- 8) **dichiara remunerativa l'offerta economica** presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa e eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 9) **accetta**, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara compreso il capitolato d'appalto;
- 10) accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2, del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;
- 11) indica i seguenti dati: domicilio fiscale ..., codice fiscale ..., partita IVA ...; indica l'indirizzo PEC ... **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ... ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice;
- 12) autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lettera a), del Codice;
- 13) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, che i **dati personali** raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del medesimo Regolamento.
- 14) **Che NON sussistono rapporti**, anche di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione Aggiudicatrice

**Oppure**



**Che sussistono** i seguenti rapporti, anche di parentela o affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dell'impresa e i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione Aggiudicatrice:

\_\_\_\_\_.

*(Attenzione: in quest'ultimo caso indicare nella presente dichiarazione i nominativi dei soggetti con relazioni di parentela o affinità e relativa tipologia);*

- 15) Di impegnarsi ad osservare l'obbligo di **tracciabilità dei flussi finanziari** di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e smi, a pena di nullità assoluta del contratto.
  - 16) Di impegnarsi, ai sensi dell'art. 2, c. 3 del DPR 16.4.2013, n. 62, a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal **codice di comportamento per i dipendenti pubblici**;
  - 17) Dichiarare l'inesistenza della specifica **causa ostativa** prevista dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. n° 165/2001, come introdotta dall'art. 1, comma 42, lett. l) della L. n° 190/2012;
  - 18) (Nel caso di **associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito**) che in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all'Impresa: ..... e dichiara di assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. Inoltre prende atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), e) f) e g) del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del medesimo Decreto; che la propria quota di partecipazione al raggruppamento è.....e che eseguirà le seguenti prestazioni .....;
  - 19) (Nel caso di **consorzi** di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs n. 50/2016 di concorrere per i seguenti consorziati (indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato):.....e che la composizione del consorzio è quella di seguito riportata: .....;
  - 20) Dichiarare che non sussistono reati attinenti **false comunicazioni sociali** di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
  - 21) Dichiarare che l'operatore economico non ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti **documentazione o dichiarazioni non veritiere**;
- Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia**
- 22) si impegna a uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3, del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

**Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267**

- 23) indica, a integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lettera d), del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ... rilasciati dal Tribunale di ... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate a una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 0 a **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione (come da **Allegato B "Dichiarazioni Integrative al Dgue"**) ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.



### 15.3.2 Documentazione a corredo

#### Il concorrente allega:

- 1) **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; nel caso di partecipazione di raggruppamenti va allegato il PassoE del raggruppamento generato dalla mandataria che contiene la componente pass dei componenti il raggruppamento - idem in caso di avvalimento
- 2) documento attestante la **garanzia provvisoria** con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;
- 3) **per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice**, copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- 4) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'**ANAC**.
- 5) bollo (poi debitamente annullato) da apporsi alla domanda di partecipazione;
- 6) Codice etico sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all'art. 45 comma 2 lettere e) e g) del D.lgs. 50/2016. Nell'ipotesi di avvalimento il codice etico deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria.  
Il documento è liberamente scaricabile dal sito aziendale [www.asmisa.it](http://www.asmisa.it) nella sezione 'fornitori' al seguente link: <http://www.asmisa.it/amm-trasparente/fornitori/>
- 7) Capitolato d'appalto sottoscritto per accettazione.

### 15.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al paragrafo 13.

#### Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- 1) copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- 2) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- 1) atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- 2) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- 1) dichiarazione attestante:
  - a) l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c) dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**



- 1) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- 2) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- 3) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- 1) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- 2) dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:**

- 1) **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005;
- 2) **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
  - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

## **16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA**

Dovrà essere predisposta una “busta B - OFFERTA ECONOMICA” chiusa, firmata e sigillata PER CIASCUN LOTTO CUI SI PARTECIPA.

Nella busta “B - OFFERTA ECONOMICA” deve essere contenuto, a pena di esclusione, **ESCLUSIVAMENTE** un supporto informatico (CD/DVD o chiavetta USB) contenente una **DICHIARAZIONE** in carta legale, oppure



su carta resa legale con marca da bollo da € 16,00 (redatta preferibilmente secondo il modello Allegato B1), sottoscritta a pena di esclusione, con firma DIGITALE, dal Titolare o Legale Rappresentante di ogni soggetto concorrente di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche, corredata dal documento d'identità del sottoscrittore o dei sottoscrittori, recante l'indicazione della percentuale di ribasso assoluto da applicare sull'importo della fornitura posto a base di gara.

Il bollo può essere:

- apposto sulla "modello allegato B1 offerta economica" e la marca da bollo dovrà essere debitamente annullata apponendo il numero di CIG;
- corrisposto con modello F23 e F24. In questo caso dovrà essere allegata copia fotostatica del modello e del suo versamento nella busta A (tale indicazione vale sia per Euro 16,00 da corrispondersi sulla "domanda di partecipazione" sia per Euro 16 da corrispondersi sul modello "offerta economica").

Il supporto informatico deve essere riposto (SENZA ALCUN ULTERIORE DOCUMENTO CARTACEO) all'interno della busta "B - Offerta economica", chiusa, firmata e sigillata.

La busta B, a pena di esclusione, deve:

- a) recare all'esterno il mittente e la dicitura "Busta B – offerta economica" e la seguente dicitura: "Appalto di servizi di trattamento di rifiuti. Lotto ... *(specificare il lotto per il quale si concorre)*, C.I.G. ... *(specificare il C.I.G. riferito al Lotto per il quale si concorre)*";
- b) essere chiusa e tutti i lembi di chiusura devono essere firmati dal concorrente e idoneamente sigillati al fine di garantire la segretezza del relativo contenuto;
- c) contenere, a pena di esclusione, il supporto informatico (cd/dvd o chiavetta USB) contenente l'offerta economica firmata digitalmente, redatta in lingua italiana, preferibilmente secondo il modello predisposto Allegato B1 (per tutti i lotti) al Disciplinare di gara, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso, indicando sia in cifre sia in lettere il ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara per il Lotto o per i Lotti ai quali si partecipa. In caso di discordanza dei ribassi in cifre e in lettere, sono considerati quelli espressi in lettere.
- d) **contenere, a pena di esclusione, l'indicazione della sede dell'impianto dove sono trattati i rifiuti;**
- e) **contenere l'indicazione del costo della manodopera;**
- f) **contenere l'indicazione degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016;**
- g) l'offerta economica deve, inoltre, essere dichiarata comprensiva di tutti i costi, nessuno escluso, per le prestazioni richieste per l'esecuzione del contratto e, quindi, anche dell'utile, delle spese generali, delle spese per la salute e la sicurezza del lavoro e delle spese per imprevisti.
- h) **all'offerta economica deve essere allegato il PIANO DI RIASSORBIMENTO DEL PERSONALE ai sensi della linea guida 13 Anac relativamente alla clausola sociale di cui al paragrafo 10. Ai sensi di quanto disposto dalla linea guida n. 13 Anac, la mancata presentazione del progetto di assorbimento, anche a seguito dell'attivazione del soccorso istruttorio, equivale a mancata accettazione della clausola sociale con conseguente esclusione dalla gara.**

Per i ribassi percentuali, verranno prese in considerazione fino a tre cifre decimali.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui ai paragrafi 15.1.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

## 17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato, per tutti i lotti, in base al CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del Codice in quanto trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono definite dal mercato.

I metodi di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica avverrà nel seguente modo:

## 17.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

### 17.1.1 PER IL GRUPPO A (LOTTO 1)

L'aggiudicazione del Lotto 1 è effettuata con il criterio del PREZZO PIU' BASSO, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b) del D.lgs. 50/2016.

All'offerta di ogni Lotto recante il maggiore ribasso percentuale rispetto all'importo a base di gara sono attribuiti 100 punti. Alle altre offerte di ogni singolo Lotto sono attribuiti punteggi proporzionalmente inferiori sulla base della seguente formula  $V_{(a)i} \times 100$

dove

$$V_{(a)i} = R_i / R_{\max}$$

$V_{(a)i}$  è il coefficiente attribuito al concorrente iesimo;

$R_i$  è il ribasso percentuale offerto dal concorrente iesimo;

$R_{\max}$  è il ribasso percentuale massimo offerto.

### 17.1.2 PER IL GRUPPO B (LOTTI 2 E 3) E IL GRUPPO C (LOTTI 4, 5 E 6)

Con riferimento ai Lotti del Gruppo B (Lotti 2 e 3) e a quelli del Gruppo C (Lotti 4, 5 e 6), nei quali il trasporto agli impianti è effettuato dalla Società Committente direttamente o indirettamente tramite Ditte esterne autorizzate, **ai soli fini dell'assegnazione della gara verrà presa in considerazione la globalità dei costi sostenuti, vale a dire la SOMMA DEGLI ONERI DI TRASPORTO E DI AVVIO A RECUPERO / SMALTIMENTO.**

Gli oneri di trasporto verranno determinati sulla base della tabella riportata a pag. 7.

Ai fini della determinazione della distanza sarà presa in considerazione quella ottenuta dal sito internet <https://maps.google.com/>, selezionando il percorso più breve che ha come indirizzo di partenza Viale Francesco Petrarca n. 68 a Vigevano (PV) e come indirizzo di arrivo quello esatto dell'impianto completo di Via, numero civico, Comune indicato dal concorrente.

Il concorrente nell'offerta economica esprimerà il proprio ribasso percentuale rispetto all'importo a base di gara espresso in €/ton e la sede di ubicazione dell'impianto di smaltimento.

La s.a. verificherà la distanza dell'impianto con google maps e attribuirà (come da tabella a pag.7 disciplinare) il "costo trasporto" espresso in Euro/ton riferito a tale distanza.

Il prezzo complessivo (ai soli fini dell'aggiudicazione - vedi art. 15 capitolato) deriverà dalla somma dei precedenti due prezzi.

Per quanto riguarda i lotti 2 (umido) e 3 (verde) il concorrente esprimerà un unico prezzo (per ogni lotto) riferito al rifiuto 'sporco' (quindi al costo maggiore).

Esclusivamente per il solo lotto 3 in fase di esecuzione (quindi di redazione del sal) la s.a. procederà (come indicato nel capitolato all'art. 2- pag. 5) a diminuire tale costo di Euro/ton 15.00 per il rifiuto 'pulito'.

Per quanto riguarda il lotto 6 (plastica) il contributo per la pressatura verrà riconosciuto in fase di esecuzione quale ribaltamento del ricavo che riconosce Corepla ad ASM ISA s.p.a.(vedi art. 33 capitolato)

Tali costi sono stati stimati nelle somme a disposizione.

## 17.2 REGOLE DI AGGIUDICAZIONE DEI LOTTI

### Gruppo A, Lotto 1

Il Lotto è aggiudicato al concorrente che ha presentato la migliore offerta in base al criterio del minor prezzo.



### **Gruppo B, Lotti 2 e 3**

I singoli Lotti sono aggiudicati al concorrente che ha presentato la migliore offerta in base al criterio del minor prezzo, individuata con le indicazioni di cui al punto 16.1.2, tenuto conto che **A UN MEDESIMO CONCORRENTE NON PUÒ ESSERE AGGIUDICATO PIÙ DI UNO DEI DUE LOTTI 2 E 3.**

Qualora il medesimo concorrente risulti avere presentato la migliore offerta sia per il Lotto 2 sia per il Lotto 3, al medesimo concorrente è aggiudicato il Lotto rispetto al quale l'Amministrazione consegue il maggiore risparmio in termini assoluti in relazione alla quantità di rifiuti indicata al paragrafo 3 per i due anni di appalto. Il Lotto rimanente è aggiudicato al concorrente secondo in graduatoria.

Qualora per un Lotto sia pervenuta una sola offerta, il Lotto in questione è aggiudicato al concorrente che ha presentato l'offerta. Qualora, però, tale concorrente risulti avere presentato la migliore offerta anche per l'altro Lotto, al concorrente in questione è aggiudicato, in ogni caso, il Lotto rispetto al quale l'Amministrazione consegue il maggiore risparmio in termini assoluti in relazione alla pertinente quantità di rifiuti indicata al paragrafo 3.

### **Gruppo C, Lotti 4, 5 e 6**

I singoli Lotti sono aggiudicati al concorrente che ha presentato la migliore offerta, in base al criterio del minor prezzo individuata con le indicazioni di cui al punto 16.1.2, tenuto conto che **a un medesimo concorrente NON POSSONO ESSERE AGGIUDICATI PIÙ DI DUE DEI TRE LOTTI 4, 5 E 6.**

Qualora il medesimo concorrente risulti avere presentato la migliore offerta per tutti i tre Lotti, al concorrente sono aggiudicati i due Lotti rispetto ai quali l'Amministrazione consegue il maggiore risparmio in termini assoluti in relazione alla pertinente quantità di rifiuti indicata al paragrafo 3 per i tre anni di appalto. Il Lotto rimanente è aggiudicato al concorrente secondo in graduatoria.

Qualora per uno o più Lotti sia pervenuta una sola offerta, il Lotto o i Lotti in questione sono aggiudicati al concorrente che ha presentato l'offerta. Qualora, però, tale concorrente risulti avere presentato la migliore offerta anche per uno o più degli altri Lotti, al concorrente in questione sono aggiudicati, in ogni caso, il Lotto o i Lotti rispetto ai quali l'Amministrazione consegue il maggiore risparmio in termini assoluti in relazione alla pertinente quantità di rifiuti indicata al paragrafo 3.

### **Per tutti i Gruppi A, B e C**

In caso di parità tra più concorrenti classificatisi a pari merito come migliori offerenti, si procede all'esperimento del tentativo di migliororia dell'offerta, come previsto dall'art. 77, comma 1, del R.D. 827/1924. Ove nessuno di coloro che hanno presentato offerte uguali sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l'offerta, la sorte decide chi debba essere l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 77, comma 2, del R.D. 827/1924.

## **18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **MERCOLEDÌ 24 LUGLIO 2019, alle ore 9,30** presso la sede di ASM ISA s.p.a. in VIGEVANO (PV) in Viale Petrarca, 68 - PIANO PRIMO – Sala Consiglio di amministrazione e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata a altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti per mezzo di pubblicazione sul sito informatico e di PEC almeno CINQUE giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti per mezzo di pubblicazione sul sito informatico e di PEC almeno cinque giorni prima della data fissata.

Il RUP procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il RUP procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, eventualmente, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Il dirigente competente provvederà successivamente a:

- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo, del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli articoli 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **19. APERTURA DELLE BUSTE B – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE**

Le date delle sedute pubbliche successive alla prima e tutte le informazioni e le comunicazioni inerenti alla procedura verranno rese note sia mediante avviso pubblico sul sito istituzionale della ASM ISA <http://www.asmisa.it>.

Nella seduta relativa all'apertura delle buste B – Offerta economica", il Responsabile del procedimento procederà con l'apertura delle "Buste B – Offerta Economica" dando lettura delle offerte economiche, attribuirà i coefficienti per il calcolo del punteggio dell'offerta economica secondo le disposizioni indicate al paragrafo 16.1 e stilerà la graduatoria. Ove ne ricorrano i presupposti, dà applicazione alle regole di aggiudicazione dei Lotti riportate al paragrafo 17.2.

Se l'offerta migliore non presenta profili di sospetta anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.lgs. 50/2016, il Responsabile del procedimento provvede alla proposta di aggiudicazione. Diversamente, il Responsabile del Procedimento provvede agli adempimenti di Legge per la verifica dell'anomalia. Una volta conclusa la verifica dell'anomalia, in una successiva seduta pubblica, viene dato conto dell'esito della verifica medesima e, quindi, alternativamente, si procede come segue:

- a) viene confermata la prima migliore offerta assoggettata alla verifica dell'anomalia, in quanto da tale verifica essa è risultata congrua. In tal caso, il Responsabile del procedimento dispone la proposta di aggiudicazione;
- b) viene esclusa la prima migliore offerta assoggettata alla verifica dell'anomalia, in quanto da tale verifica essa è risultata non congrua. In tal caso, si procede con l'offerta giunta seconda in graduatoria secondo quanto indicato sopra. È fatto salvo il rispetto delle regole di aggiudicazione dei Lotti riportate al paragrafo 17.2.

È fatta salva la possibilità di sospendere e aggiornare le sedute di gara a altra ora o a un giorno successivo. Nel caso di sedute pubbliche, di ciò si dà comunicazione a tutti gli operatori economici che hanno presentato offerta.



## 20. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Si procederà secondo quanto indicato all'art. 97, comma 2 e 2bis del Codice. Ovvero:

- comma 2 “Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
  - a) calcolo della somma e della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
  - b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
  - c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b);
  - d) la soglia calcolata al punto c) viene decrementata di un valore percentuale pari al prodotto delle prime due cifre dopo la virgola della somma dei ribassi di cui alla lettera a) applicato allo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).
- comma 2bis “Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e il numero delle offerte ammesse è inferiore a 15, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata; ai fini della determinazione della congruità delle offerte, al fine di non rendere predeterminabili dagli offerenti i parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, il RUP o la commissione giudicatrice procedono come segue:
  - a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori; qualora, nell'effettuare il calcolo del dieci per cento, siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare;
  - b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
  - c) calcolo del rapporto tra lo scarto medio aritmetico di cui alla lettera b) e la media aritmetica di cui alla lettera a);
  - d) se il rapporto di cui alla lettera c) è pari o inferiore a 0,15, la soglia di anomalia è pari al valore della media aritmetica di cui alla lettera a) incrementata del 20 per cento della medesima media aritmetica);
  - e) se il rapporto di cui alla lettera c) è superiore a 0,15 la soglia di anomalia è calcolata come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico di cui alla lettera b).

**Tali calcoli, ai sensi art. 97 comma 3-bis, saranno effettuati qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.**

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3, lettera c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente paragrafo 21.

## **21. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al dirigente competente tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lettera d), del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica e approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis e 89 e dall'art. 92, comma 3, del D.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52, della L. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3, del D.lgs. 159/2011).

asm impianti e servizi ambientali s.p.a. - V.le Petrarca 68 - 27029 Vigevano Cod.Fisc. e P.IVA 02071890186 rea 243257 Cap. Soc. € 2.150.000,00 i.v. Tel +39 0381 697211 - fax +39 0381 82794 [www.asmisa.it](http://www.asmisa.it) - [asmisa@asmisa.it](mailto:asmisa@asmisa.it)  
[comunicazioni@pec.asmisa.it](mailto:comunicazioni@pec.asmisa.it)

la società è soggetta ad attività di direzione e coordinamento di asm vigevano e lomellina s.p.a.



Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3, del D.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4, del D.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato mediante scrittura privata nelle forme di cui all'art. 32 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**Le spese relative alla pubblicazione** del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (G.U. 25 gennaio 2017, n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 4.800,00. Le spese suddette saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore secondo la tabella indicata all'art. 18 del CSA.

La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

**Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese** contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lettera c-bis), del Codice.

Trova applicazione la disciplina relativa all'anticipazione del 20% sul valore del contratto di appalto ai sensi comma 18 art. 35 del Codice da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.

La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei

lavori della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

## **22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie che dovessero insorgere in merito alla presente procedura di gara è competente, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. n. 104/2010, il T.A.R. Lombardia". Competente per le controversie civili è il foro di Milano (Competenza funzionale del Tribunale delle Imprese di Milano trattandosi di appalto sopra soglia comunitaria). Rimane espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

## **23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

IL RESPONSABILE TECNICO  
Ing. Carlo Giovanni Cocino